



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RUBIERA**  
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1°GRADO  
Piazza XXIV Maggio, 13 - 42048 Rubiera (RE) - Tel 0522 626265  
e mail: reic83600r@istruzione.it - P.E.C.: reic83600r@pec.istruzione.it -  
sito web: www.icrubiera.edu.it - C.F. 80016450357



## Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022

Ordinanza ministeriale n. 64 del 14/03/2022

### Ammissione all'Esame

Per essere ammessi all'Esame di Stato gli alunni:

- devono essere in regola con la frequenza scolastica ovvero devono aver frequentato almeno  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato ai sensi e per gli effetti dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 249/1998;
- nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può eventualmente disporre la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo;
- il voto di ammissione all'Esame è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno.

### Espletamento dell'Esame

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

2. Il voto di ammissione all'esame è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

4. L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) **Prova scritta relativa alle competenze di italiano**, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017. Accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con particolare riferimento al testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; al testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento; alla comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui sopra. Nel giorno di effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

b) **Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017. Accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: problemi articolati su una o più richieste; quesiti a risposta aperta. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

c) **Colloquio**, come disciplinato dall'articolo dall' articolo 5 del DM 741/2017. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. L'alunno argomenterà la propria esposizione, curando approfondimenti trasversali a più discipline e valorizzando anche le inclinazioni personali. I collegamenti tra le diverse materie non dovranno essere artificiosi e non è indispensabile mettere in connessione tutti gli insegnamenti. Sarà possibile formulare pareri e riflessioni personali inerenti esperienze vissute durante alcune attività svolte (di educazione fisica, educazione civica ...). Utilizzerà, come supporto alla sua esposizione, un prodotto multimediale (Power Point, Google presentation, Google sites, montaggio video, Prezi o altro), che dovrà contenere la mappa dei collegamenti con tema centrale, immagini, brevi parti testuali e descrittive, parole chiave, titoli, video, audio ... L'esposizione orale potrà anche essere supportata da manufatti di vario genere. I docenti, a partire dall'esposizione dell'alunno/a, interverranno con sollecitazioni e domande. La durata complessiva del colloquio non dovrà superare i 20/30 minuti.

d) 5. Nel corso del colloquio, è accertato anche il livello di padronanza delle **competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria**, nonché delle **competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica**.

6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

7. Per i candidati con disabilità, la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del Piano Educativo Individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. Ai candidati con disabilità, che non si presentano all'Esame di Stato, viene rilasciato un attestato di credito formativo valido per la frequenza della scuola secondaria II grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale. Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. Per il candidato, la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall' insegnamento delle

lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

8. Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal piano didattico personalizzato.

### **Modalità per l'attribuzione della valutazione finale**

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. L'Esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.
2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
3. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

### **Prove standardizzate Invalsi**

Gli alunni partecipano alle prove Invalsi nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'Esame di Stato.

### **Certificazione delle Competenze**

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali, la certificazione delle competenze è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica. 3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017 ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

### **Situazione epidemiologica – misure di sicurezza**

L'ordinanza prevede che, in caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame saranno diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.